



# Regolamento del Consiglio della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest

*Approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 21/07/2022*

## Sommario

Art. 1 – Insiediamento del Consiglio Camerale.....	2
Art. 2 – Adempimenti della prima riunione .....	2
Art. 3 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale .....	2
Art. 4 - Convocazione del Consiglio.....	3
Art. 5 - Pubblicazione dell'ordine del giorno.....	3
Art. 6 - Deposito di atti e documenti .....	3
Art. 7 - Numero legale.....	3
Art. 8 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica .....	4
Art. 9 - Mancata partecipazione alle sedute.....	4
Art. 10 - Pubblicità delle sedute.....	4
Art. 11 - Obbligo di astensione.....	5
Art. 12 - Segretario del Consiglio camerale.....	5
Art. 13 - Redazione e approvazione del processo verbale.....	5
Art. 14 - Nomina degli scrutatori .....	5
Art. 15 - Comunicazioni del Presidente.....	5
Art. 16 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno .....	6
Art. 17 - Illustrazione degli argomenti - Discussione generale .....	6
Art. 18 - Facoltà di parola.....	6
Art. 19 - Ordine negli interventi dei Consiglieri .....	6
Art. 20 - Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale .....	6
Art. 21 - Ordine dei lavori.....	7



Art. 22 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva .....	7
Art. 23 - Chiusura della discussione .....	7
Art. 24 - Sistemi di votazione .....	7
Art. 25 - Votazione palese .....	7
Art. 26 - Controprova .....	7
Art. 27 - Votazione per appello nominale .....	8
Art. 28 - Votazione per scrutinio segreto .....	8
Art. 29 - Annullamento e ripetizione della votazione .....	8
Art. 30 - Dichiarazione di voto .....	8
Art. 31 - Richiesta di notizie e chiarimenti .....	8
Art. 32 - Proposte di argomenti all'ordine del giorno .....	9
Art. 33 - Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri .....	9
Art. 34 - Modifiche al Regolamento .....	9
Art. 35 - Norma di rinvio .....	9
Art. 36 - Entrata in vigore .....	9

### **Art. 1 – Insediamento del Consiglio Camerale**

1. La prima seduta del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato dal decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione dell'art. 12, quinto comma, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e sue successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 2 – Adempimenti della prima riunione**

1. Nella prima seduta e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta Camerale.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

### **Art. 3 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale**

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, dirige e regola la discussione; garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il



risultato delle votazioni; ha facoltà di invitare alle riunioni esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio, ha facoltà di sospendere le sedute e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno, per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il vice-presidente vicario eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto o, in caso di assenza o impedimento anche del vice-presidente vicario, l'altro vice-presidente.

#### **Art. 4 - Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando è convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta camerale o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio, con l'indicazione, in tal caso, degli argomenti che si intendono trattare.
3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale oppure presso diversa sede indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il Consiglio è convocato mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno, inviato al domicilio digitale di ogni componente almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio. Per ragioni d'urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 48 ore prima della riunione. Con tale modalità, può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
5. Le comunicazioni ai Consiglieri sono in generale effettuate presso il domicilio digitale dagli stessi comunicato alla Camera di Commercio all'atto della nomina.
6. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione del Consiglio alla quale è stato invitato.
7. Nei termini di cui al presente articolo sono inclusi i giorni festivi e il sabato.

#### **Art. 5 - Pubblicazione dell'ordine del giorno**

1. Gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati a cura del Segretario Generale nei termini prescritti per la convocazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, salvo i casi previsti all'art.10.5 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Deposito di atti e documenti**

1. Nell'area riservata del sito web istituzionale e presso la segreteria della Camera di Commercio, sono raccolti a disposizione dei Consiglieri, almeno 2 giorni prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 1 giorno nel caso di convocazione d'urgenza.

#### **Art. 7 - Numero legale**

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica fra i quali comunque il Presidente o un Vice Presidente; non sono ammesse deleghe. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.



2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e/o dallo Statuto; le astensioni non sono computate come voto a favore.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione fino ad un massimo di un'ora della seduta in corso. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è tolta.
4. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.

#### **Art. 8 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica**

1. Le sedute di consiglio possono essere tenute in modalità telematica.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni di Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare:
  - la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, laddove richiesto per l'argomento trattato
  - il collegamento simultaneo dei partecipanti su un piano di parità
  - la contemporaneità delle decisioni
  - la sicurezza dei dati e delle informazioni
4. Lo svolgimento della seduta in modalità telematica deve comunque consentire:
  - al Presidente, anche tramite il segretario della seduta, di identificare con certezza tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
  - a tutti i partecipanti, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare e di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno
  - al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi al fine della verbalizzazione.

#### **Art. 9 - Mancata partecipazione alle sedute**

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile, per scritto, salvo casi eccezionali, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente, all'inizio della seduta, riferisce al Consiglio camerale sull'assenza dei Consiglieri e sulle eventuali giustificazioni addotte.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati nella medesima seduta. A tal fine, gli interessati devono essere preavvisati dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima della seduta nella quale è all'esame il provvedimento di decadenza.

#### **Art. 10 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il pubblico può assistere alle sedute rimanendo in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del responsabile e, in casi più gravi, adottare provvedimenti adeguati.



4. Nessuno può audio-registrare e/o filmare le sedute, salvo espressa autorizzazione del Consiglio.
5. Non sono pubbliche le sedute nelle quali sono in deliberazione dati e/o fatti personali di consiglieri ovvero di terzi.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità il cui intervento sia ritenuto comunque utile ai fini della discussione.

#### **Art. 11 - Obbligo di astensione**

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogni qualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

#### **Art. 12 - Segretario del Consiglio camerale**

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio ha la responsabilità della segreteria del Consiglio camerale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o chi lo sostituisce hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

#### **Art. 13 - Redazione e approvazione del processo verbale**

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto, a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, processo verbale di cui fanno parte integrante le delibere adottate.
2. Le delibere devono contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario degli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario e degli astenuti, salvo nei casi delle votazioni a scrutinio segreto, ove sarà riportato solo il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.
4. Il verbale è letto nella riunione del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. È dato per letto se recapitato ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio.
5. Ogni consigliere può chiedere la parola per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso.

#### **Art. 14 - Nomina degli scrutatori**

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina due scrutatori.

#### **Art. 15 - Comunicazioni del Presidente**

1. Durante la seduta il Presidente:
  - a. comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri;



- b. comunica ovvero invita il Segretario Generale a comunicare le richieste di notizie e chiarimenti e le proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle riunioni;
  - c. dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
6. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni.

#### **Art. 16 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno**

1. In ogni seduta il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcun argomento che non sia all'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i Consiglieri e il collegio dei Revisori dei Conti e vi sia unanimità sulla trattazione dell'argomento in questione.
3. L'iniziativa delle proposte, oltre che al Presidente, compete alla Giunta camerale ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.
4. Su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri, e con l'accordo della maggioranza dei presenti, si può disporre una modifica nell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### **Art. 17 - Illustrazione degli argomenti - Discussione generale**

1. La discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o, su invito di questi, di un componente di Giunta o del Segretario Generale. Nel caso degli argomenti messi all'ordine del giorno su richiesta dei Consiglieri, la relazione sarà svolta da uno dei richiedenti. L'illustrazione può essere fatta anche mediante relazione scritta distribuita ai consiglieri prima della discussione.
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

#### **Art. 18 - Facoltà di parola**

1. Il Presidente dà facoltà di parola al Consigliere che ne faccia richiesta. Nessuno può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

#### **Art. 19 - Ordine negli interventi dei Consiglieri**

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. È consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può, di norma, prendere la parola una sola volta.
4. Gli interventi dei Consiglieri devono essere inerenti l'argomento all'ordine del giorno, diversamente il Presidente può togliere la parola.

#### **Art. 20 - Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale**

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.



3. Prima della votazione possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. È fatto personale avvertire pregiudizio con riferimento alla propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio, senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

#### **Art. 21 - Ordine dei lavori**

1. Il Consigliere che nel corso del suo intervento non osservi le disposizioni del presente Regolamento o turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente.
2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini persistono in sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi più gravi, scioglie la seduta.

#### **Art. 22 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva**

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

#### **Art. 23 - Chiusura della discussione**

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

#### **Art. 24 - Sistemi di votazione**

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Di norma si adotta la forma palese.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

#### **Art. 25 - Votazione palese**

1. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
2. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 26 - Controprova**

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.



#### **Art. 27 - votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno dieci Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

#### **Art. 28 - votazione per scrutinio segreto**

1. È adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
4. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
5. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le schede utilizzate nella votazione sono conservate, in plico chiuso siglato dal Presidente e dal Segretario, nell'archivio della Camera di Commercio per tre anni.

#### **Art. 29 - Annullamento e ripetizione della votazione**

1. Nell'ipotesi di accertate irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

#### **Art. 30 - Dichiarazione di voto**

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. In caso di astensione di un Consigliere perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, lo stesso deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

#### **Art. 31 - Richiesta di notizie e chiarimenti**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono altresì rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.





3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute di convocazione del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.
4. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Presidente oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto.
5. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
6. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione.

#### **Art. 32 - Proposte di argomenti all'ordine del giorno**

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
3. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
4. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente. Il proponente ha diritto a replica.
5. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

#### **Art. 33 - Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

#### **Art. 34 - Modifiche al Regolamento**

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 35 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le norme dello Statuto.

#### **Art. 36 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio, salvo diversa indicazione.